

**ACCORDO REGIONALE PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO TRAMITE LE  
FARMACIE CONVENZIONATE DEI FARMACI DI CUI AL PRONTUARIO OSPEDALE  
– TERRITORIO (P.H.T.)**

TRA

**LA REGIONE MARCHE**

rappresentata da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ dell'Agenzia Regionale Sanitaria, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la quale interviene al presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale delle Marche, ai sensi della DGR n. .... del .....

E

**FEDERFARMA MARCHE**

**ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PRIVATE CONVENZIONATE**

rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in nome e per conto di Federfarma Marche, con sede in via 1° maggio n. 142/B, 60131 Ancona, codice fiscale 93028370430, nella qualità di presidente pro-tempore;

E

**CONFSERVIZI ASSOFORM MARCHE**

**ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PUBBLICHE**

**CONVENZIONATE**

rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in nome e per conto di Confservizi Assofarm Marche, con sede in Ancona, codice fiscale 80012210425, nella qualità di Presidente pro-tempore;

**Premesso che:**

- le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi - ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*" - propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;
- le parti riconoscono il ruolo centrale delle farmacie convenzionate nella dispensazione dei farmaci e nell'erogazione agli assistiti di servizi, volti a migliorare l'efficacia e la qualità del SSR, in quanto esse sono in grado di garantire la capillarità del servizio farmaceutico ai cittadini e l'omogeneità dell'assistenza su tutto il territorio regionale;

- i farmaci che seguono la duplice via di distribuzione, compresi nell'allegato 2 del DM 22/12/2000 e nel Prontuario della Distribuzione Diretta (PHT) di cui alla determinazione AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere distribuiti dai servizi farmaceutici degli Enti del SSR e dalle farmacie convenzionate;
- la fornitura dei farmaci avviene attraverso il distributore intermedio che assicura la consegna giornaliera alle farmacie convenzionate con la Regione Marche e, in caso di necessità e/o urgenza, ai Servizi Farmaceutici del SSR;
- la Distribuzione per Conto (DPC) è iniziata nella Regione Marche dal 2004 (Decreto n. 41/DP5 del 24.06.2004) con accordi rinnovati fino ad oggi.

**Considerato che:**

- la Giunta regionale con deliberazione n. 1642/2021 ha approvato lo “*Schema di accordo relativo alla distribuzione per conto di cui alla lettera a) art.8 della Legge 405/2001, tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche*” con validità triennale, in scadenza il 31 dicembre 2025, prevedendo l'incremento della distribuzione di farmaci sia da parte delle farmacie ospedaliere e servizi farmaceutici territoriali delle Aziende Sanitarie Territoriali (distribuzione diretta-DD), sia attraverso la DPC, al fine di aumentare l'utilizzo appropriato dei farmaci e ridurre i costi per la spesa farmaceutica;
- le parti firmatarie del presente accordo convengono che l'aumento in quantità ed in valore della distribuzione effettuata direttamente dagli Enti del SSR e di quella effettuata per conto, deve essere ricondotto all'interno degli obiettivi programmatici di budget.
- in data 06 marzo 2025 è stata sottoscritta l'intesa per il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, che all'art. 15 comma 3 prevede che “*i farmaci oggetto della distribuzione per conto (DPC) sono esclusivamente quelli di regime di classificate A/PHT*”.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Oggetto e finalità dell'Accordo**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.
- 2) La Regione, in collaborazione con la rete delle farmacie convenzionate rappresentate dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche, organizza l'attività di distribuzione per conto dei farmaci di cui al PHT.

**Art. 2**

**Modalità operative**

- 1) In attuazione dell'art. 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale, tutte le farmacie convenzionate del territorio regionale partecipano obbligatoriamente alla DPC, al fine di garantire continuità all'erogazione farmaceutica sul territorio. L'erogazione avviene nel rispetto della disciplina tracciata dall'ACN, nonché dal presente accordo.
- 2) Le farmacie convenzionate con la Regione Marche forniscono in regime di DPC, i farmaci corrispondenti ai principi attivi riportati nella tabella di cui all'**Allegato A2** del presente accordo

e contraddistinti dalla sigla DPC.

- 3) La Regione si riserva di aggiornare l'elenco dei principi attivi riportati nella tabella di cui all'**Allegato A2** del presente accordo sentite le OO.SS. firmatarie del presente accordo.
- 4) La Regione, sentiti gli Enti SSR, esclude i farmaci dalla DPC, quando il costo dell'acquisto diretto è superiore per il SSR rispetto alla fornitura in regime di convenzione, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati. È altresì consentito alla Regione, sentite le OO.SS. firmatarie del presente accordo, prevedere un regime di fornitura diretta (DD o DPC) qualora la distribuzione del farmaco in regime convenzionata si riveli nettamente meno conveniente per il SSR.
- 5) È esclusa dal presente accordo la distribuzione dell'Ossigeno Terapia a Lungo Termine (OTLT), poiché a seguito dell'aggiudicazione della gara centralizzata regionale, l'erogazione dell'ossigeno liquido verrà gestita direttamente dalle AST. Pertanto, a decorrere dalla data che sarà comunicata dalle AST stesse, le farmacie cesseranno la tariffazione dell'ossigeno liquido.
- 6) Rimane invariata la modalità di distribuzione dell'ossigeno gassoso che prevede che le farmacie forniscano l'ossigeno gassoso su presentazione della ricetta SSN o dematerializzata, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

Nel caso la prescrizione preveda una quantità di ossigeno gassoso:

- fino a 3.080 litri (3,08 mc), la farmacia consegna la bombola direttamente al paziente o familiare;
- superiore a 3.080 litri (> 3,08 mc) la ditta fornitrice, su richiesta della farmacia, provvede a consegnare la bombola direttamente al domicilio del paziente.

È altresì previsto che le farmacie verifichino che la consegna dell'ossigeno gassoso da parte della ditta fornitrice sia effettuata entro e non oltre 24 ore dall'invio della richiesta, segnalando le eventuali presunte inadempienze al Servizio Farmaceutico territorialmente competente nel termine massimo di 3 giorni lavorativi.

Le farmacie tengono traccia delle bombole consegnate al singolo paziente, al fine di adempiere agli obblighi sulla tracciabilità del farmaco.

- 7) La ricetta con prescrizione medica urgente (con biffatura della casella con la lettera "U" con firma del medico prescrittore nel caso la ricetta sia compilata manualmente) di un farmaco presente nella tabella di cui all'**Allegato A2** del presente accordo, con sigla DPC, potrà essere spedita dalla farmacia in regime di convenzione mediante consegna del farmaco del normale ciclo distributivo. Nei casi di urgenza la quantità dispensabile è la minima necessaria a garantire il trattamento farmacologico immediato. Il farmaco sarà tariffato al SSR mediante DCR in regime di convenzionata, al costo di acquisto presso il grossista (prezzo al pubblico meno sconto di legge) IVA compresa, alla data di spedizione della ricetta.
- 8) Le farmacie possono richiedere al distributore intermedio i farmaci in DPC solo ed esclusivamente dopo la consegna della ricetta SSN da parte del paziente. Per garantire terapie urgenti, le farmacie sono autorizzate a detenere minimi quantitativi di farmaci commisurati alle necessità del territorio in cui insiste la farmacia. Le categorie di farmaci che possono essere tenute come scorta in farmacia sono:
  - a. Eparine a basso peso molecolare;
  - b. Antivirali;
  - c. Clopidogrel;
  - d. Insuline;

e. Antipsicotici Atipici – SGA (Second Generation Antipsychotic).

- 9) Qualora il medico, ai sensi dell'art. 15, comma 11 bis del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, come modificato dall'art. 13 bis, comma 1 del D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, nonché ai sensi del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, prescriva il solo principio attivo di un farmaco equivalente, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale "*avente prezzo più basso*", che determina minori costi per il SSR, ovvero quello presente sulla lista, messa a disposizione dal distributore intermedio mensilmente delle farmacie convenzionate. Quando viene spedito un farmaco a prezzo superiore rispetto a quello di rimborso riportato in lista di trasparenza AIFA, la differenza di prezzo esistente tra i due farmaci è a carico dell'assistito. Il distributore intermedio è tenuto a comunicare agli Enti SSR e alla Regione Marche entro le 24 ore lavorative le eventuali carenze di farmaci.
- 10) Qualora nel canale della DPC non sia presente il farmaco prescritto "*avente prezzo più basso*", l'assistito non è tenuto a corrispondere la differenza, in applicazione della cosiddetta "*clausola di salvaguardia*". Alla ricetta spedita deve essere allegato il documento attestante la non disponibilità del suddetto farmaco.
- 11) Il farmacista non può spedire un farmaco in regime di convenzionata, qualora sia presente in DPC un farmaco equivalente. I farmaci presenti in DPC in co-marketing saranno inseriti nella lista DPC messa a disposizione dal distributore intermedio con le rispettive quote carico dell'assistito.
- 12) Per i farmaci non disponibili per "carenze di mercato" in regime di libera vendita, agli assistiti su ricetta bianca, si applica la procedura descritta nell'**Allegato A1** del presente accordo.
- 13) Le farmacie saranno rifornite dal distributore intermedio con due consegne giornaliere dal lunedì al venerdì e una nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, ad esclusione delle farmacie ubicate in zone disagiate e di confine per le quali è prevista una sola consegna giornaliera dal lunedì al venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi, fatte salve ulteriori particolari esigenze di salute pubblica disposte dalla Regione Marche.
- 14) Le farmacie convenzionate dotate di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) devono comunicare entro 48 ore le variazioni di tale indirizzo alla Regione Marche e all'Azienda Sanitaria competente per il territorio.
- 15) L'Azienda Sanitaria competente per il territorio è tenuta a comunicare al distributore intermedio eventuali ritardi dei pagamenti alle farmacie. Qualora l'Azienda Sanitaria competente per il territorio non sia in grado di liquidare le farmacie secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente, il distributore intermedio potrà differire i pagamenti alle aziende farmaceutiche, sempre nel rispetto del medesimo intervallo temporale.
- 16) Le farmacie convenzionate dovranno provvedere, nei termini previsti di sessanta giorni, tramite SDD (già RID) al pagamento delle fatture del distributore intermedio. Per le farmacie che non utilizzano il SDD, la scadenza sarà di trenta giorni. Nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento il distributore intermedio segnalerà all'AST di competenza l'inadempienza e, nel caso questa sia ripetuta, il distributore intermedio è autorizzato a escludere la farmacia dalla fornitura dei farmaci della DPC.
- 17) I farmaci inseriti nella tabella di cui all'**Allegato A2** del presente accordo del presente accordo contraddistinti dalla sigla DPC, se prescritti su ricetta SSR dal MMG o dal PLS, saranno esclusivamente forniti dalle farmacie convenzionate, fatto salvo in condizioni di urgenza. I Servizi farmaceutici del SSR potranno fornire tali farmaci in base all'art. 8 della Legge 405/2001 (dimissione ospedaliera, post visita specialistica, assistenza domiciliare, residenziale,

semiresidenziale). La fornitura di farmaci in dimissione ospedaliera avviene “tramite la farmacia ospedaliera limitatamente al primo ciclo terapeutico completo: il primo ciclo terapeutico completo rappresenta il completamento del trattamento farmacologico avviato in ospedale in quantità sufficiente a garantire il raggiungimento del prossimo accesso di controllo presso il medico specialista ospedaliero, o presso il medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS) cioè di norma una settimana di terapia con una o più confezioni di medicinali rimborsabili dal SSR” (D.D. n. 1/ASF del 19.01.2017).

- 18) La Commissione Farmaceutica Aziendale istituita ai sensi dell'art. 5 del ACN, è competente a pronunciarsi in merito alla irregolarità delle ricette e alle attività di dispensazione previste dal presente accordo e adottare i provvedimenti conseguenti nel rispetto della disciplina del suddetto ACN e delle linee guida predisposte dal “Gruppo di Lavoro per l'efficientamento e uniformità delle procedure a livello regionale delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali di cui all'art. 5 comma 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private” istituito con decreto ARS n.158/2025.

### **Art. 3**

#### **Vaccini oggetto di consegna in farmacia ai MMG/PLS**

- 1) È prevista la consegna ai MMG/PLS dei vaccini oggetto di accordi regionali:
  - a. Vaccini anti-Covid19;
  - b. Vaccini antinfluenzali
  - c. Vaccini anti Herpes Zoster;
  - d. Vaccini anti-Papillomavirus (HPV);
  - e. Vaccini anti-Pneumococcico (PCV).
- 2) La Regione si riserva di aggiornare l'elenco dei vaccini che potranno essere distribuiti in farmacia a MMG e PLS, sentite le OO.SS. firmatarie del presente accordo.
- 3) Le confezioni fornite potranno essere monodose o multi-dose in base alla disponibilità.
- 4) I MMG/PLS potranno prenotare in farmacia, nel corso delle campagne vaccinali, anche in più momenti, le dosi ad essi necessarie.
- 5) I vaccini verranno resi disponibili in farmacia per il MMG/PLS, in un pacco refrigerato destinato al singolo MMG/PLS completo di documento di trasporto.
- 6) L'ulteriore prenotazione potrà avvenire dopo aver ritirato i vaccini ordinati precedentemente.
- 7) Il MMG/PLS è tenuto a ritirare tutte le dosi che ha ordinato; la farmacia non ha alcun obbligo di conservare o stoccare i vaccini per il MMG/PLS.
- 8) In caso di mancato ritiro entro 3 giorni dalla data concordata tra MMG/PLS e la farmacia, la farmacia informa l'AST competente che provvederà a sollecitare il MMG/PLS; qualora il MMG/PLS non effettui il ritiro entro i 7 giorni dal coinvolgimento dell'AST, la farmacia restituirà i vaccini all'operatore logistico; in caso di vaccini anti-Covid19, la restituzione potrà avvenire solo a seguito di autorizzazione dell'AST competente.
- 9) Le farmacie erogano le consegne di cui al presente Accordo senza l'applicazione di alcun onere aggiuntivo a carico del MMG/PLS.
- 10) All'atto di consegna del vaccino richiesto, la farmacia deve far firmare al medico destinatario il documento di trasporto (DDT) che va inviato al Servizio Farmaceutico Territoriale a fine mese insieme alle ricette SSN. Le farmacie dovranno emettere all'Azienda Sanitaria Territoriale di competenza una fattura mensile per il servizio effettuato analogamente a quanto avviene per i farmaci in DPC, se i

vaccini sono acquistati dalla AST. Qualora i vaccini siano acquistati dall'operatore logistico (CO.D.IN. Marche), il farmaco segue la procedura della DPC.

- 11) Fatti salvi i successivi controlli contabili e tecnici, le eventuali procedure di conguaglio contabile dovranno essere concluse entro 12 mesi dal mese contabile di riferimento.
- 12) Gli eventuali addebiti e accrediti dovranno essere contestati dall'AST alle farmacie obbligatoriamente in forma scritta evidenziando la motivazione di rettifica contabile; copia della documentazione potrà essere eventualmente resa disponibile presso i competenti uffici dell'AST.
- 13) Resta inteso che effettuano tale attività anche le farmacie che non somministrano vaccini.

#### **Art. 4 Remunerazione**

- 1) Il margine previsto per la DPC, dal mese di gennaio 2026 e fino al mese di dicembre 2028, per le farmacie convenzionate è di € 4,35 a confezione (IVA 10% esclusa). Tale margine è incrementato ulteriormente di € 0,50 (IVA 10% esclusa) per le farmacie rurali sussidiate che percepiscono il contributo aggiuntivo ai sensi della L.R. n. 4/2015.
- 2) Il margine previsto per la distribuzione dell'ossigeno gassoso è di €3,50 (IVA 22% esclusa) per ogni bombola consegnata.
- 3) I possibili corrispettivi previsti per le operazioni logistiche correlate alla distribuzione dei vaccini ai MMG/PLS saranno oggetto di una revisione nel corso del 2026.
- 4) Le farmacie indicano nelle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) relative al mese di competenza l'importo spettante per le attività di cui al presente accordo. La DCR è presentata dalla farmacia per il rimborso entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento, nelle more della completa dematerializzazione della DCR; poi i termini saranno quelli fissati dall'ACN. Qualora, il giorno dieci sia festivo la consegna sarà differita al primo giorno lavorativo successivo. L'invio elettronico sostituisce integralmente la consegna del documento cartaceo.

#### **Art. 6 Efficacia e durata**

- 1) Gli effetti del presente accordo decorrono dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028, prorogabile di un ulteriore anno da parte del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo. Le parti convengono sull'opportunità di effettuare verifiche periodiche sul modello, al fine di apportare correttivi e integrazioni per necessità di riallineamenti che si dovessero evidenziare.
- 2) Resta inteso ed accettato dalle parti che la Regione Marche, procederà ad una valutazione complessiva del presente accordo, ivi compresa la parte economica e si riserva di interrompere unilateralmente l'accordo medesimo, qualora le norme statali o gli accordi nazionali lo stabiliscano.
- 3) Le parti firmatarie del presente accordo hanno la facoltà di recedere con preavviso di 180 giorni.
- 4) Le parti si impegnano a modificare il contenuto del presente Accordo in relazione a nuove disposizioni nazionali o regionali che dovessero disciplinare in forma innovativa la materia oggetto del presente accordo.

#### **Art. 7 Trattamento dei dati personali**

- 1) Il trattamento dei dati personali di tutti i soggetti partecipanti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed è soggetto all'applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati

(GDPR).

### **Art. 8 Riservatezza**

- 1) Le parti assumono l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, amministrativa ed i documenti di cui vengono a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso e di non divulgarli in alcun modo e in qualunque forma e di non fare oggetto di utilizzazione a qualunque titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.
- 2) Le parti si impegnano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengono a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo.

### **Art. 9 Inadempimenti e penali**

- 1) In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni previste dal presente Accordo, la Regione Marche/ARS ha facoltà di risolvere il presente Atto, previa diffida ad adempiere da formularsi per iscritto a mezzo PEC o raccomandata A/R, entro i quindici giorni successivi. Decorso inutilmente tale termine, l'Accordo dovrà considerarsi risolto ai sensi dell'art. 1454, comma 3, del codice civile.
- 2) Rimane impregiudicato il diritto della Regione Marche/ARS al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

### **Art. 10 Prevenzione della corruzione e trasparenza**

- 1) Le parti si impegnano a rispettare tutte le norme, sia legislative che regolamentari, sia nazionali che comunitarie, in tema di prevenzione della corruzione, incluse le misure adottate da ciascuna parte in attuazione delle stesse. Nello specifico per l'Agenzia Regionale Sanitaria le azioni contrarie a tali obblighi sono soggette alle misure indicate nel PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione – sezione corruzione e trasparenza, in vigore nell'annualità di attuazione del presente Accordo, incluse tutte le normative ANAC ad esso inerenti.

### **Art. 11 Controversie**

- 1) Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione e sull'interpretazione del presente accordo saranno rimesse al Foro di Ancona. Tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di registrazione, derivanti dal presente contratto, sono a carico della Parte che la richiede.

### **Art. 12 Registrazione e Oneri fiscali**

- 1) La registrazione del presente Accordo avverrà solo in caso d'uso, a cura e a carico, per quanto concerne le spese relative, della parte che intenderà utilizzarla, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131/1986 sulle disposizioni concernenti le imposte di registro.
- 2) Gli oneri fiscali inerenti all'imposta di bollo sul documento originale del presente Atto e sugli allegati

di riferimento di cui all'allegato 2 del D.P.R. N.642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella – Tariffa Parte I “Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine” – del D.P.R. n. 642/1972, sono assolti ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 17/06/2014 ed è a carico di Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche.

**Art. 13**  
**Disposizioni finali**

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa riferimento alle disposizioni vigenti per le materie oggetto del presente Accordo.

**Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.**

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria	
Il Presidente della Federfarma Marche	
Il Presidente della Confservizi Assofarm Marche	

**CARENZE DI MERCATO SU RICETTA BIANCA**

1. Il farmacista invia al distributore intermedio, tramite fax o altro mezzo, la ricetta bianca contenente la prescrizione del farmaco richiesto, omettendo i dati anagrafici del paziente e del prescrittore. Il distributore intermedio invia alla farmacia una sola confezione di farmaco, a meno che il farmacista non richieda nello stesso fax o altro mezzo un numero diverso di confezioni. Il distributore intermedio ricevuto il fax o altro mezzo di richiesta, scrive il prezzo di rimborso SSR del farmaco e invia il fax alla farmacia.
2. Il Farmacista, ricevuto il farmaco richiesto al distributore intermedio, spedisce la ricetta bianca, apponendo: timbro della farmacia, data di spedizione, prezzo praticato, che dovrà corrispondere al prezzo di rimborso SSR per la DPC.
3. La ricetta bianca dovrà riportare: nome, cognome e/o codice fiscale dell'assistito, nome, cognome, timbro e codice fiscale del medico prescrittore e lo scontrino fiscale.
4. Il Farmacista predispone una fotocopia della ricetta, vi appone la fustella del farmaco erogato e la invia al Servizio Farmaceutico territorialmente competente. La ricetta originale (priva della fustella) sarà restituita al cliente (se Ricetta Ripetibile - RR) o trattenuta dal Farmacista (se Ricetta Non Ripetibile - RNR).
5. Il Servizio farmaceutico territorialmente competente, ricevuto alla fine di ogni mese dal distributore intermedio l'elenco delle ricette bianche inviate da ciascuna farmacia, provvederà alla verifica della rispondenza dei 2 flussi: *ricette inviate al distributore intermedio VS ricette inviate al Servizio Farmaceutico*.
6. Nel caso sia accertata una differenza tra i 2 flussi, sarà addebitato alla farmacia inadempiente il prezzo al pubblico del farmaco.

ALLEGATO A2

TABELLA: Elenco dei farmaci Distribuiti Per Conto (DPC) delle AST delle Marche

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CLASSE
A03AB02	GLICOPIRRONIO BROMURO (SIALANAR®)	A/PHT
A06AD65	MACROGOL, ASSOCIAZIONI*	C
A07AA11	RIFAXIMINA limitatamente alla farmaco TIXTELLER®	A/PHT
A07EA06	BUDESONIDE (JARVEZA®)	A/PHT
A10AE04	INSULINA GLARGINE	A/PHT
A10AE05	INSULINA DETEMIR	A/PHT
A10AE06	INSULINA DEGLUDEC	A/PHT
A10AE07	INSULINA ICODEC	A/PHT
A10AE54	INSULINA GLARGINE/LIXISENATIDE	A/PHT
A10AE56	INSULINA DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE	A/PHT
A10BD05	PIOGLITAZONE CLORIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	A/PHT
A10BD06	PIOGLITAZONE CLORIDRATO/GLIMEPIRIDE	A/PHT
A10BG03	PIOGLITAZONE CLORIDRATO	A/PHT
A10BJ01	EXENATIDE	A/PHT
A10BJ02	LIRAGLUTIDE	A/PHT
A10BJ03	LIXISENATIDE	A/PHT
A10BJ05	DULAGLUTIDE	A/PHT
A10BJ06	SEMAGLUTIDE	A/PHT
A10BX16	TIRZEPATIDE	A/PHT
A16AA01	LEVOCARNITINA	A/PHT
A16AA04	CISTEAMINA BITARTRATO (MERCAPTAMINA BITARTRATO)	A/PHT
A16AA06	BETAINA	A/PHT
A16AX03	SODIO FENILBUTIRRATO	A/PHT
A16AX05	ZINCO ACETATO	A/PHT
A16AX06	MIGLUSTAT	A/PHT
A16AX09	GLICEROLO FENILBUTIRRATO	A/PHT
A16AX12	TRIENTINA TETRACLORIDRATO	A/PHT
A16AX14	MIGALASTAT CLORIDRATO	A/PHT
B01AB01	EPARINA SODICA	A/PHT
B01AB05	ENOXAPARINA SODICA	A/PHT
B01AB06	NADROPARINA CALCICA	A/PHT
B01AB07	PARNAPARINA SODICA	A/PHT
B01AB10	TINZAPARINA SODICA	A/PHT
B01AC04	CLOPIDOGREL	A/PHT
B01AC11	ILOPROST SALE DI TROMETAMOLO	A/PHT
B01AC22	PRASUGREL CLORIDRATO	A/PHT
B01AC24	TICAGRELOR	A/PHT
B01AC27	SELEXIPAG	A/PHT

<b>B01AC30</b>	CLOPIDOGREL IDROGENOSOLFATO/ACIDO ACETILSALICILICO	A/PHT
<b>B01AE07</b>	DABIGATRAN ETEXILATO MESILATO	A/PHT
<b>B01AF01</b>	RIVAROXABAN	A/PHT
<b>B01AF02</b>	APIXABAN	A/PHT
<b>B01AF03</b>	EDOXABAN TOSILATO	A/PHT
<b>B01AX05</b>	FONDAPARINUX SODICO	A/PHT
<b>B03XA01</b>	EPOETINA ALFA	A/PHT
<b>B03XA01</b>	EPOETINA BETA	A/PHT
<b>B03XA01</b>	EPOETINA ZETA	A/PHT
<b>B03XA02</b>	DARBEPOETINA ALFA	A/PHT
<b>B03XA03</b>	METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	A/PHT
<b>B03XA05</b>	ROXADUSTAT	A/PHT
<b>B06AC06</b>	BEROTRALSTAT DICLORIDRATO	A/PHT
<b>C01BD07</b>	DRONEDARONE CLORIDRATO	A/PHT
<b>C01DX22</b>	VERICIGUAT	A/PHT
<b>C01EB17</b>	IVABRADINA CLORIDRATO	A/PHT
<b>C02KX01</b>	BOSENTAN MONOIDRATO	A/PHT
<b>C02KX02</b>	AMBRISENTAN	A/PHT
<b>C02KX04</b>	MACITENTAN	A/PHT
<b>C03DA05</b>	FINERONE	A/PHT
<b>C09DX04</b>	SACUBITRIL/VALSARTAN COMPLESSO DI SALE SODICO	A/PHT
<b>C10AX06</b>	OMEGA 3 -TRIGLICERIDI INCLUSI ALTRI ESTERI E ACIDI (ICOSAPENT ETILE)	A/PHT
<b>C10AX12</b>	LOMITAPIDE MESILATO	A/PHT
<b>C10AX13</b>	EVOLOCUMAB	A/PHT
<b>C10AX14</b>	ALIROCUMAB	A/PHT
<b>C10AX15</b>	ACIDO BEMPEDOICO	A/PHT
<b>C10BA10</b>	ACIDO BEMPEDOICO ED EZETIMIBE	A/PHT
<b>D06BB10</b>	IMIQUIMOD	A/PHT
<b>D06BB12</b>	SINECATECHINE	A/PHT
<b>D11AH01</b>	TACROLIMUS MONOIDRATO	A/PHT
<b>D11AH05</b>	DUPILUMAB ad esclusione dell'indicazione per prurigo nodulare	A/PHT
<b>D11AH09</b>	RUXOLITINIB	A/PHT
<b>G03BA03</b>	TESTOSTERONE	A/PHT
<b>G03GA02</b>	MENOTROPINA	A/PHT
<b>G03GA04</b>	UROFOLLITROPINA	A/PHT
<b>G03GA05</b>	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	A/PHT
<b>G03GA06</b>	FOLLITROPINA BETA	A/PHT
<b>G03GA07</b>	LUTROPINA ALFA	A/PHT
<b>G03GA08</b>	CORIOGONADOTROPINA ALFA	A/PHT
<b>G03GA09</b>	CORIFOLLITROPINA ALFA	A/PHT
<b>G03GA10</b>	FOLLITROPINA DELTA	A/PHT
<b>G03GA30</b>	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA	A/PHT
<b>G03XB02</b>	ULIPRISTAL ACETATO	A/PHT

<b>G04BE03</b>	SILDENAFIL CITRATO	A/PHT
<b>G04BE08</b>	TADALAFIL	A/PHT
<b>G04BE09</b>	VARDENAFIL CLORIDRATO	A/PHT
<b>G04BE10</b>	AVANAFIL	A/PHT
<b>H01AC01</b>	SOMATROPINA	A/PHT
<b>H01AC08</b>	SOMATROGON	A/PHT
<b>H01AX01</b>	PEGVISOMANT	A/PHT
<b>H01CA01</b>	GONADORELINA	A/PHT
<b>H01CB02</b>	OCTREOTIDE ACETATO	A/PHT
<b>H01CB03</b>	LANREOTIDE ACETATO	A/PHT
<b>H01CC04</b>	LINZAGOLIX SALE DI COLINA	A/PHT
<b>H01CC54</b>	RELUGOLIX, ESTRADIOLO E NORETISTERONE	A/PHT
<b>H02AB09</b>	IDROCORTISONE (ALKINDI®)	A/PHT
<b>H04AA01</b>	GLUCAGONE	A/PHT
<b>H05BX01</b>	CINACALCET CLORIDRATO	A/PHT
<b>H05BX02</b>	PARACALCITOLO	A/PHT
<b>J01CE08</b>	BENZILPENICILLINA BENZATINICA	A/PHT
<b>J01MA23</b>	DELAFLOXACINA MEGLUMINA	A/PHT
<b>J01XX08</b>	LINEZOLID	A/PHT
<b>J05AB11</b>	VALACICLOVIR CLORIDRATO	A/PHT
<b>J05AB14</b>	VALGANCICLOVIR CLORIDRATO	A/PHT
<b>J05AE30</b>	NIRMATRELVIR/RITONAVIR	A/PHT
<b>J05AF05</b>	LAMIVUDINA	A/PHT
<b>J05AF07</b>	TENOFOVIR DISOPROXIL*	H
<b>J05AF10</b>	ENTECAVIR MONOIDRATO	A/PHT
<b>J05AP01</b>	RIBAVIRINA	A/PHT
<b>J05AX10</b>	MARIBAVIR	A/PHT
<b>J05AX28</b>	BULEVIRTIDE	A/PHT
<b>J07AL02</b>	PENUMOCOCCO ANTIGENE POLISA*	C
<b>J07BB03</b>	VACCINI COVID-19*	Cnn
<b>J07BBxx</b>	VACCINI ANTINFLUENZALI*	H o C
<b>J07BK03</b>	VIRUS ZOSTER ANTIGENE PURIFICATO*	C
<b>J07BM01</b>	VACCINO PAPPILLOMA VIRUS (TIPI UMANI 6, 11, 16, 18)*	H
<b>L01AX03</b>	TEMOZOLOMIDE	A/PHT
<b>L01BC06</b>	CAPECITABINA	A/PHT
<b>L01BC59</b>	TRIFLURIDINA/TIPIRACIL CLORIDRATO	A/PHT
<b>L01CA04</b>	VINOELBINA BITARTRATO	A/PHT
<b>L01XB01</b>	PROCARBAZINA CLORIDRATO	A/PHT
<b>L01XF01</b>	TRETINOINA	A/PHT
<b>L01XF03</b>	BEXAROTENE	A/PHT
<b>L01XX35</b>	ANAGRELIDE CLORIDRATO	A/PHT
<b>L02AE01</b>	BUSERELIN ACETATO	A/PHT
<b>L02AE02</b>	LEUPRORELINA ACETATO	A/PHT

<b>L02AE03</b>	GOSERELIN ACETATO	A/PHT
<b>L02AE04</b>	TRIPTORELINA	A/PHT
<b>L02BB01</b>	FLUTAMIDE	A/PHT
<b>L02BB03</b>	BICALUTAMIDE	A/PHT
<b>L02BX02</b>	DEGARELIX ACETATO	A/PHT
<b>L02BX04</b>	RELUGOLIX	A/PHT
<b>L03AA02</b>	FILGRASTIM	A/PHT
<b>L03AA10</b>	LENOGRASTIM	A/PHT
<b>L03AA13</b>	PEGFILGRASTIM	A/PHT
<b>L03AA14</b>	LIPEGFILGRASTIM	A/PHT
<b>L03AB07</b>	INTERFERONE BETA 1A	A/PHT
<b>L03AB08</b>	INTERFERONE BETA 1B	A/PHT
<b>L03AB11</b>	INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO	A/PHT
<b>L03AB13</b>	INTERFERONE BETA 1A PEGILATO	A/PHT
<b>L03AX13</b>	GLATIRAMER ACETATO	A/PHT
<b>L04AA06</b>	MICOFENOLATO MOFETILE/SODICO	A/PHT
<b>L04AA10</b>	SIROLIMUS	A/PHT
<b>L04AD02</b>	TACROLIMUS	A/PHT
<b>L04AD03</b>	VOCLOSPORINA	A/PHT
<b>L04AE01</b>	FINGOLIMOD CLORIDRATO	A/PHT
<b>L04AE02</b>	OZANIMOD CLORIDRATO	A/PHT
<b>L04AE03</b>	SIPONIMOD FUMARATO	A/PHT
<b>L04AE04</b>	PONESIMOD	A/PHT
<b>L04AH01</b>	SIROLIMUS	A/PHT
<b>L04AH02</b>	EVEROLIMUS	A/PHT
<b>L04AK01</b>	LEFLUNOMIDE	A/PHT
<b>L04AK02</b>	TERIFLUNOMIDE	A/PHT
<b>L04AX07</b>	DIMETILFUMARATO	A/PHT
<b>M05BA06</b>	SODIO IBANDRONATO MONOIDRATO	A/PHT
<b>M05BX04</b>	DENOSUMAB limitatamente alle indicazioni in Nota 79	A/PHT
<b>M05BX06</b>	ROMOSUZUMAB	A/PHT
<b>N03AF04</b>	ESLICARBAZEPINA ACETATO	A/PHT
<b>N03AX22</b>	PERAMPANEL	A/PHT
<b>N03AX23</b>	BRIVARACETAM	A/PHT
<b>N03AX25</b>	CENOBAMATO	A/PHT
<b>N03AX26</b>	FENFLURAMINA	A/PHT
<b>N04BA03</b>	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE	A/PHT
<b>N04BD03</b>	SAFINAMIDE METANSOLFONATO	A/PHT
<b>N04BX01</b>	TOLCAPONE	A/PHT
<b>N04BX02</b>	ENTACAPONE	A/PHT
<b>N04BX04</b>	OPICAPONE	A/PHT
<b>N05AE04</b>	ZIPRASIDONE CLORIDRATO	A/PHT
<b>N05AE05</b>	LURASIDONE CLORIDRATO	A/PHT

<b>N05AH02</b>	CLOZAPINA	A/PHT
<b>N05AH03</b>	OLANZAPINA	A/PHT
<b>N05AH04</b>	QUETIAPINA	A/PHT
<b>N05AH05</b>	ASENAPINA MALEATO	A/PHT
<b>N05AX08</b>	RISPERIDONE	A/PHT
<b>N05AX12</b>	ARIPIRAZOLO	A/PHT
<b>N05AX13</b>	PALIPERIDONE	A/PHT
<b>N05AX15</b>	CARIPRAZINA	A/PHT
<b>N05AX16</b>	BREXPIRAZOLO	A/PHT
<b>N05BA09</b>	CLOBAZAM (EPACLOB)*	A
<b>N06BA07</b>	MODAFINIL	A/PHT
<b>N06BA09</b>	ATOMOXETINA CLORIDRATO	A/PHT
<b>N06DA02</b>	DONEPEZIL CLORIDRATO MONOIDRATO	A/PHT
<b>N06DA03</b>	RIVASTIGMINA	A/PHT
<b>N06DA04</b>	GALANTAMINA BROMIDRATO	A/PHT
<b>N06DX01</b>	MEMANTINA CLORIDRATO	A/PHT
<b>N07BA03</b>	VARENICLINA TARTRATO	A/PHT
<b>N07BB03</b>	ACAMPROSATO CALCICO	A/PHT
<b>N07XX02</b>	RILUZOLO	A/PHT
<b>N07XX11</b>	PITOLISANT	A/PHT
<b>R03DX05</b>	OMALIZUMAB	A/PHT
<b>R03DX07</b>	ROFLUMILAST	A/PHT
<b>R03DX09</b>	MEPOLIZUMAB	A/PHT
<b>R03DX10</b>	BENRALIZUMAB	A/PHT
<b>R03DX11</b>	TEZEPELUMAB	A/PHT
<b>S01XA21</b>	CISTEAMINA CLORIDRATO (MERCAPTAMINA CLORIDRATO)	A/PHT
<b>V01AA02</b>	POLLINE GRAMINACEE (PHLEUM PRATENSE)	A/PHT
<b>V03AC01</b>	DEFEROXAMINA MESILATO	A/PHT
<b>V03AC02</b>	DEFERIPRONE	A/PHT
<b>V03AC03</b>	DEFERASIROX	A/PHT
<b>V03AE02</b>	SEVELAMER CLORIDRATO	A/PHT
<b>V03AE03</b>	LANTANIO CARBONATO IDRATO	A/PHT
<b>V03AE05</b>	OSSIDROSSIDO SUCROFERRICO	A/PHT
<b>V03AE10</b>	SODIO ZIRCONIO CICLOSILICATO	A/PHT
<b>V03AF03</b>	CALCIO FOLINATO	A/PHT
<b>V04CD01</b>	METIRAPONE	A/PHT

*\*Soggetti a specifici accordi e per la durata degli stessi.*